



Statuto dell'Organismo di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001
della
FONDAZIONE ENASARCO

FONDAZIONE • ENASARCO

VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA, TEL. (+39) 06.5793.1
WWW.ENASARCO.IT

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	3
2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ENASARCO	3
2.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	3
2.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione	4
2.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	5
2.3.a) Autonomia e indipendenza	5
2.3.b) Professionalità	5
2.3.c) Continuità di azione	6
2.3.d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi	6
2.4 I requisiti dei singoli membri: i casi di ineleggibilità e decadenza	6
2.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza ed il coordinamento con le risorse aziendali	7
2.6 Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza	7
3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
3.1 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	8
3.2 I poteri dell'Organismo di Vigilanza	9
4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
4.1 L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli Organi della Fondazione e dei terzi	9
4.2 Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi della Fondazione	12
5. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. LE INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche solo "**Decreto**" o "**Decreto 231**"), esime Enasarco dalla responsabilità amministrativa da reato, per i reati commessi dai propri dipendenti/soggetti apicali, se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche "**Modello**"), ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "**OdV**" o "**Organismo**"), ai sensi dell'art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'OdV è stata effettuata, come previsto dal Decreto, nelle linee guida emanate dalle principali Associazioni di Categoria (da ora anche "**Linee Guida**"), al contenuto delle quali si uniforma la Fondazione Enasarco (di seguito anche "**Fondazione**", "**Ente**" o "**Enasarco**"). La Fondazione Enasarco (di seguito anche solo "**Enasarco**", "**Fondazione**", o "**Ente**") si conforma inoltre a quanto stabilito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)".

Dal punto di vista generale, l'OdV deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento, vigilare sulla sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi informativi da e verso l'OdV e segnalare le violazioni eventualmente accertate.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Fondazione possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ENASARCO

2.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Enasarco è un organo collegiale, composto da 3 (tre) membri e precisamente:

- a) Un professionista esterno all'Ente, che svolge le funzioni di Presidente dell'Organismo, con competenza e comprovata esperienza in diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ex D.lgs. 231/2001;
- b) Il responsabile del Servizio Internal Audit della Fondazione, in qualità di membro interno, con comprovata esperienza in materia di controlli interni e *compliance* aziendale;
- c) Una risorsa operativa nel Servizio Dismissioni del Patrimonio Immobiliare, in qualità di ulteriore membro interno, con funzioni di raccordo e monitoraggio con le attività legate principalmente alla gestione degli immobili della Fondazione;

La scelta sopra descritta è conforme alle disposizioni vigenti e a quanto suggerito dalle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti e presenti in Fondazione.

Infatti, l'attribuzione dell'incarico ad un professionista esterno alla Fondazione contribuisce sia a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV sia a fornire all'Organismo le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'OdV, in quanto affermato professionista in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa derivante da reato, ai sensi del Decreto.

I due membri interni invece forniscono, rispettivamente: il primo, una profonda competenza in materia di *compliance* aziendale, dei sistemi di controllo, delle procedure, delle istruzioni operative aziendali e delle aree aziendali già implementate per il monitoraggio e il presidio per le aree sensibili; il secondo, una approfondita conoscenza delle attività legate alla gestione degli immobili della Fondazione.

Il professionista esterno, invece, dispone delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'OdV, in quanto affermato professionista in materia di diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa derivante da reato, ex D.lgs. 231/2001.

L'attribuzione delle funzioni di Presidente ad un soggetto esterno all'Ente contribuisce, inoltre, a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.

Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il compenso spettante ai membri dell'OdV per l'incarico a ciascuno assegnato.

La composizione dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati ad Enasarco mediante la pubblicazione del presente documento sulla rete aziendale e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

2.2 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) Scadenza dell'incarico;
- b) Revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) Rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i. Una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii. Il possibile coinvolgimento di Enasarco in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a) A seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) A seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;

c) Qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 2.4.

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre alle ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- i. Il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- ii. Il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- iii. Il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

2.31 requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

2.3.a) Autonomia e indipendenza

Al fine sia di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- Sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività di Enasarco, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- Nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione della Fondazione;
- Riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- Determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

2.3.b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e sia una adeguata

competenza in materia di *auditing* e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati.

Inoltre, è auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del Modello è prevenire la realizzazione di reati.

2.3.c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente ed a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un budget e risorse adeguate.

2.3.d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo par. 2.4.

2.4I requisiti dei singoli membri: i casi di ineleggibilità e decadenza

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni ad Enasarco, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- i. L'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii. L'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci della Fondazione, nonché con soggetti esterni incaricati della società di revisione o facenti parte delle Associazioni sindacali degli Agenti e delle Organizzazioni delle ditte mandanti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi;

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse aziendali di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

2.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza ed il coordinamento con le risorse aziendali

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, in aggiunta a quelle operanti presso Servizio Internal Audit di Enasarco, di cui l'OdV può avvalersi per lo svolgimento della sua funzione, l'organo amministrativo può assegnare ulteriori risorse aziendali, su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Fondazione ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta e motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture di Enasarco, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV potrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Fondazione per la gestione dei relativi aspetti, quali, ad esempio, il responsabile e gli addetti al servizio prevenzione e protezione, il medico competente, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione degli incendi

Tutti gli Organi della Fondazione, nonché le direzioni e le altre funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

2.6 Il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, una volta nominato, deve redigere un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) La tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) La tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) L'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) La gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;

- e) Il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.)

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno bimestralmente e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

3. I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.11 compiti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul "*funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento*".

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1. Di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - Verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - Verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - A tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Enasarco;
2. Di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - Curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
3. Di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - Promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, '**Destinatari**');;
 - Promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - Riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
4. di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
 - Esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;

- Informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- Segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- In caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- A documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- A registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

3.2I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- Di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- Di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti di Enasarco, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- Di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- Di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni;
- Di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

4. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli Organi della Fondazione e dei terzi

L'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, senza alcuna eccezione, ed anche da tutti coloro che, pur esterni ad Enasarco, operino, direttamente o indirettamente, per l'Ente (ad es. collaboratori, fornitori, banca depositaria, gestori finanziari o

investitori, gestore amministrativo, compagnie di assicurazione, procuratori e chiunque altro operi in nome e per conto della Fondazione) di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico.

I Destinatari devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico.

I dirigenti devono, in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

L'OdV, deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV:

A. Immediatamente, le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) Eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) Eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati;
- 3) Eventuali palesi difformità del *budget* rispetto a quanto previsto o anomalie di spesa emerse dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
- 4) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 5) Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si basano i registri contabili;
- 6) I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali sia evidente lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Fondazione, i suoi dipendenti o i componenti degli Organi della Fondazione;
- 7) Le richieste di assistenza legale inoltrate all'Ente dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 8) Eventuali segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti nei confronti di chiunque in buona fede denunci una violazione del Modello o della normativa interna;
- 9) Eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione da Enasarco, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- 10) Eventuali profili di criticità rispetto alle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
- 11) Qualsiasi violazione, anche soltanto potenziale, della normativa in materia ambientale nonché delle procedure emanate in materia dalla Fondazione;
- 12) Qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati;
- 13) Le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con l'Ente;

- 14) Le criticità risultanti dalle attività di controllo di primo livello svolte dalle varie funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio reato;
- 15) Le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- 16) Eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni;
- 17) Verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo esterni (es. AIFA, ASL, ecc.);

B. Periodicamente, come di seguito indicato, le informazioni relative all'attività di Enasarco, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- 2) Gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 3) Ordine del giorno dei verbali del consiglio di amministrazione;
- 4) L'elenco delle eventuali donazioni e delle liberalità erogate verso soggetti pubblici;
- 5) Decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 6) La reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 (annuale), nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Enasarco (trimestrale); l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza (annuale); gli eventuali aggiornamenti del DVR, la segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate (trimestrale);
- 7) Il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- 8) Gli incarichi conferiti alla società di revisione diversi dall'incarico di revisione;
- 9) Le comunicazioni, da parte del Collegio dei Sindaci e della società di revisione, ad ogni criticità emersa, anche se risolta (semestrale).

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Enasarco, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica all'indirizzo organismo.vigilanza@enasarco.it, oppure, per iscritto, presso Fondazione Enasarco – Sede Centrale, Roma 00154, Via Antoniotto Usodimare, 31.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui ai precedenti punti sub A e B.

4.2II riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi della Fondazione

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli Organi della Fondazione e, in particolare, relaziona per iscritto semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

Almeno due volte all'anno l'OdV incontra il Collegio dei Sindaci, ed incontra almeno una volta l'anno la società di revisione.

L'attività di *reporting* ha ad oggetto, in particolare:

- a) L'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- b) Eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- c) Le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) L'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- e) La rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre Enasarco al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- f) L'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- g) In ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi al direttore generale o al Consiglio di Amministrazione, nei casi di urgenza o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

5. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Enasarco, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nel corso del proprio incarico, l'OdV ha l'obbligo:

- a) Di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- b) Di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Enasarco;
- c) Di non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Fondazione, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa, dai suoi dipendenti, dagli Iscritti alla Cassa, da clienti, da fornitori ed, in particolar misura, dai soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali l'Ente intrattiene rapporti;

- d) Di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- e) Di evidenziare al Presidente dell'Organismo o direttamente al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- f) Di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna a Enasarco, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Fondazione;
- g) Di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.